NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 29 MAGGIO 2000

Art. 12

Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia

L'autorita' giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato Parte, puo' concordare con l'autorita' competente di detto Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di assistenza. Il Ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all'autorita' competente dello Stato Parte se ritiene che essa non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. L'autorita' giudiziaria, in accordo con l'autorita' competente dello Stato Parte, definisce le modalita' del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in Italia. Il trasferimento temporaneo e' disposto su autorizzazione del giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto e' un condannato o un internato, l'autorizzazione e' richiesta al magistrato di sorveglianza. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed e' validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilita' di conferire con il difensore. Il periodo di detenzione trascorso all'estero e' computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

Versione in vigore dal 12 maggio 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2017, n. 52

Titolo	II — Forme specifiche di assistenza giudiziaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-52-2017/art-12-trasferimento-temporaneo-in-uno-stato-parte-di-persona-detenuta-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it